

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI E INFRASTRUTTURALI RELATIVI AI SISTEMI WEB-BASED DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA TELEMATICA

CIG 8299418066

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 124396075

FASE DI QUALIFICAZIONE

Chiarimenti n. 3 del 17 giugno 2020

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara prima fase di qualificazione con la presente nota si rappresentano alcune richieste di chiarimento pervenute e le risposte inviate da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

Considerando i servizi di predisposizione, migrazione, gestione dell’infrastruttura tecnologica in Cloud e relativa gestione sistemistica riportati a pag. 6 del Disciplinare e con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria 7.2.3. Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, non inferiore a euro 750.000,00 (I.V.A. esclusa), conseguito nel settore di attività “Servizi di messa a disposizione e gestione di infrastrutture tecnologiche in Cloud”, si prega di confermare che il fatturato specifico può riguardare la sola gestione di infrastrutture tecnologiche in Cloud.

Risposta n. 1

Si conferma che il requisito relativo al fatturato specifico, oggetto della richiesta di chiarimenti, può essere soddisfatto con attività che prevedano la sola gestione di infrastrutture tecnologiche in Cloud.

Domanda n. 2

Rif. Disciplinare di gara Fase di Qualificazione – par 7.3 Criteri di selezione riferiti ai requisiti speciali di capacità tecnica e professionale – Comprova:

Si chiede di confermare che gli attestati di regolare esecuzione rilasciati da committenti pubblici e privati possano essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante/procuratore del concorrente.

Risposta n. 2

Si conferma la possibilità di presentare attestati in copia dichiarata conforme all’originale da un soggetto del concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

Domanda n. 3

Si chiede di confermare che, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni amministrative in doppia lingua (italiano ed inglese), al fine di agevolare la comprensione del contenuto delle dichiarazioni da parte di imprese aventi sede in un Paese UE ma non residenti in Italia e, quindi, di rispettare in ultima istanza il principio del favor participationis

Risposta n. 3

Si premette che all’art. 11 del Disciplinare di gara fase di qualificazione è stato previsto che *Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua*

italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

Ciò premesso se l'impresa straniera presenta una unica dichiarazione redatta in doppia lingua e sottoscritta in calce si reputa conforme con la precisazione che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Domanda n. 4

In relazione all'Art.5 del Disciplinare di Gara si chiede conferma che le imprese individualmente qualificate alla prima fase possano partecipare alla seconda fase in qualità di mandante di un RTI qualificatosi alla prima fase

Risposta n. 4

Non si conferma.

All'art. 5 del Disciplinare di gara fase di qualificazione e con riferimento alle imprese individualmente qualificate al termine della prima fase oggetto della domanda, è stato espressamente previsto che:

- a) le imprese individualmente qualificate e invitate possono presentare offerta mantenendo invariata la propria forma giuridica di qualificazione (impresa individuale);
- b) le medesime imprese individualmente qualificate e invitate possono - in alternativa - decidere di presentare offerta quali mandatarie (capogruppo) di raggruppamenti temporanei di imprese con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti come complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione;

Pertanto, le imprese individualmente qualificate possono, nella successiva fase ad inviti, solo rivestire eventualmente (in ipotesi di modifica della propria forma di partecipazione) il ruolo di mandataria di un RTI e non quello di mandante.

Domanda n. 5

7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si chiede di confermare che, nel caso in cui uno degli esercizi fiscali approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di una Società sia di 5 mesi e non di 12, possa ritenersi valido, per arrivare ai 24 mesi utili per il computo del fatturato specifico richiesto, il conteggio degli ultimi 2 esercizi finanziari approvati integrati con i 7 mesi dell'esercizio precedente al primo preso in considerazione; in questo modo il totale complessivo dei mesi a riferimento diventa di 24 al fine, anche di garantire la par condicio dei concorrenti alla gara (es. esercizio fiscale approvato 2019 (da 4/2018 a 3/2019) 12 mesi + mini esercizio fiscale approvato 2018 (da 11/2017 a 31/3/2018) di 5 mesi + 7 mesi dell'esercizio fiscale approvato 2017 (da 04/2016 a 10/2017) totale 24 mesi

Risposta n. 5

In via preliminare la domanda nella sua formulazione risulta di non facile comprensione in quanto presenta elementi (24 mesi per il computo del fatturato specifico) che apparentemente non trovano conferma con quanto scritto al par. 7.2 del Disciplinare di gara fase di qualificazione.

Ciò detto si precisa che al predetto par. 7.2 viene richiesto un **fatturato specifico medio annuo** riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Il conseguimento dei valori, indicati come minimali ai punti 7.2.1-7.2.2-7.2.3, deve pertanto essere soddisfatto con un valore medio di fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

Non deve intendersi come somma totale del fatturato specifico computato nei tre esercizi stessi.

Domanda n. 6

7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Con riferimento alle modalità di comprova previste per il requisito di capacità economica e finanziaria, si chiede di

confermare che saranno ritenute idonee le certificazioni rilasciate dal committente, sia pubblico sia privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del servizio referenziato. In caso affermativo, qualora l'originale non venisse reso sottoscritto digitalmente, si chiede di confermare, che potrà essere prodotto con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/00 sottoscritto digitalmente dal concorrente

Risposta n. 6

Si veda la risposta n. 1 contenuta nei chiarimenti n. 2 del 12 giugno u.s. pubblicati sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito internet dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/gare//2020serviziWeb.htm>)

Domanda n. 7

7.3 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Si chiede di confermare che con riferimento alle certificazioni atte a comprovare il cd. "contratto di punta", qualora non fossero firmate digitalmente dal Committente, sia privato sia pubblico, potranno essere ritenute valide le copie conformi all'originale sottoscritte digitalmente dal Concorrente.

Risposta n. 7

Si conferma ed in tal senso si veda la risposta alla precedente domanda n. 2

Domanda n. 8

7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si chiede di confermare che i bilanci dovranno essere depositati presso la Camera di Commercio depositati oltre che approvati dagli organi preposti.

Risposta n. 8

Si conferma.

Il combinato disposto degli artt. 86 e dell'Allegato XVII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel cui ambito si svolge la procedura di gara) prevede la presentazione del bilancio di esercizio quale mezzo di prova dei richiesti requisiti economico-finanziari nelle ipotesi in cui l'ordinamento nazionale stabilisca l'obbligatorietà della pubblicazione del bilancio di esercizio.

Come confermato da recente giurisprudenza amministrativa, *La «ratio legis» delle due norme, va rinvenuta nell'oggettivo rilievo che solo con l'avvenuta pubblicazione il bilancio di esercizio perde il valore di atto societario meramente interno per divenire idoneo a provare (all'esterno) la situazione economico-finanziaria della società (in quanto cristallizzata, almeno tendenzialmente, al momento della pubblicazione medesima), con il correlato (e derivato) effetto di affidamento-conoscibilità-verificabilità da parte dei terzi, ivi incluse le amministrazioni aggiudicatrici (ai fini della certa e consapevole valutazione della solidità economico-finanziaria dei partecipanti alla procedura selettiva) e gli altri operatori economici concorrenti («par condicio»).*

Comunicazione firmata elettronicamente in data 17 giugno 2020 da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Il Vicedirettore
Massimo Donghi